



**COMUNE DI MONTEFALCO**

PROVINCIA DI PERUGIA

**DISCIPLINA DELLA  
PROPAGANDA  
ELETTORALE IN  
OCCASIONE  
DELLE  
CONSULTAZIONI  
ELETTORALI SUL  
TERRITORIO DEL  
COMUNE DI  
MONTEFALCO**

Allegato alla delibera GC n.115 del 17/10/2024

## ART. 1 – OGGETTO

La presente, disciplina la tenuta dei comizi, delle riunioni dibattito, l'uso degli altoparlanti e della pubblicità fonica, dei cinegiornali e dei giornali parlati, l'uso di postazioni fisse dei pannelli pubblicitari mobili in occasione delle consultazioni elettorali, durante il periodo di svolgimento della propaganda elettorale sul territorio del Comune di Montefalco

## ART. 2 - COMIZI

Per lo svolgimento dei comizi nel Capoluogo si stabilisce quanto segue:

1. La prenotazione dovrà avvenire presso l'UFFICIO POLIZIA LOCALE sito in Corso G. Mameli n. 46 (tel. 0742616150 Fax 0742379842 e-mail: [polizialocale@comunemontefalco.it](mailto:polizialocale@comunemontefalco.it)) durante ed esclusivamente l'orario di Ufficio) con termine di preavviso **massimo di ore settantadue e minimo di ore ventiquattro**, prima del presunto svolgimento e la richiesta sarà acquisita al Protocollo dell'Ente;
2. La prenotazione, qualora non ne esistano di precedenti, potrà avvenire, **sempre durante l'orario d'Ufficio predetto**, anche poco prima del Comizio;
3. I Comizi potranno avere una **durata massima di due ore**; per le personalità di rilievo nazionale (Ministri ex Ministri, Segretari e vice Segretari Nazionali dei partiti, Presidente ed ex Presidenti del Parlamento e Presidenti dei Gruppi Parlamentari) tale durata può arrivare **a tre ore**;
4. Sarà ammesso il contemporaneo svolgimento di due Comizi nel Capoluogo Comunale, ma in sede diversa;
5. I Comizi non potranno iniziare prima delle ore 9 e protrarsi oltre le ore 23,30; nell'ultima settimana tale ultimo termine è protratto fino alle ore 24 (ventiquattro);
6. In luogo aperto non è ammesso il contraddittorio;
7. Durante la campagna elettorale non saranno effettuati cortei e parate;
8. I comizi restano sospesi per lo svolgimento di processioni religiose tradizionali, limitatamente alla zona ove si svolge la processione stessa;
9. Sono vietati i comizi in occasione di fiere tradizionali e durante il mercato del lunedì, limitatamente alle aree di circolazione (vie e piazze) ove si svolgono le stesse;
10. È ammessa una tolleranza massima di attesa dell'oratore di trenta minuti; qualora l'oratore non fosse puntuale e l'ora successiva fosse impegnata per altro comizio, lo stesso potrà parlare per il tempo rimasto dal prenotato.
11. Durante i comizi è consentita la distribuzione di volantini solo dai promotori degli stessi e dai fiancheggiatori;
12. Non è consentita la contemporaneità dello svolgimento dei comizi in Piazza del Comune e di riunioni-dibattito all'interno della Teatro Comunale precisando che la richiesta di utilizzazione della Teatro Comunale prevale sull'altra;
13. **L'ultimo giorno di propaganda** così come stabilito dalla vigente normativa e dai calendari ufficiali, in **Piazza del Comune, ove è installato il palco comunale**, ogni comizio potrà avere una durata massima di ore una; per stabilire l'ordine dei comizi da effettuarsi dalle ore 20 alle ore 24 di detto giorno, si procederà a pubblico sorteggio fra i richiedenti da tenersi presso l'Ufficio Elettorale alla presenza del Segretario Comunale, del Responsabile Area Amministrativa, dal Comandante della Polizia Locale o suo delegato e dell'addetto all'Ufficio Elettorale Comunale qualora non intervenga accordo.

### ART. 3 - RIUNIONI – DIBATTITO

1. Saranno autorizzate Riunioni-Dibattito **previa richiesta al Sindaco** da presentare nel termine **massimo di GIORNI 7 e minimo di ORE VENTQUATTRO** prima del presunto svolgimento e compatibilmente con gli impegni assunti in precedenza dalla stessa Amministrazione Comunale:
  - All'interno del Teatro Comunale sito in piazza del Comune;
  - All'interno della Sala riunioni e/o mostre del Complesso di Sant'Agostino;
2. Al fine di garantire la massima fruibilità delle sale, ogni riunione-dibattito potrà avere una durata massima di **ore tre**;
3. **L'ultimo giorno di propaganda** ogni riunione-dibattito potrà avere la durata massima di **ore una qualora vi fossero più di una richiesta per lo stesso luogo**; per stabilire l'ordine delle riunioni-dibattito da effettuarsi dalle ore 20 alle ore 24 di detto giorno, si procederà a pubblico sorteggio fra i richiedenti da tenersi presso l'Ufficio Elettorale alla presenza del Segretario Comunale, del Responsabile Area Amministrativa, dal Comandante della Polizia Locale o suo delegato e dell'addetto all'Ufficio Elettorale Comunale qualora non intervenga accordo;
4. Non è consentita la contemporaneità dello svolgimento dei comizi in Piazza del Comune e di riunioni-dibattito all'interno del Teatro Comunale precisando che la richiesta di utilizzazione del Teatro Comunale prevale sull'altra;

### ART. 4 – USO DEGLI ALTOPARLANTI

1. L'uso dell'altoparlante fisso è consentito solo per ampliare la voce dell'oratore limitatamente alla via, piazza o località ove avviene il comizio;
2. L'altoparlante in movimento è consentito per annunciare il giorno, l'ora ed il luogo del Comizio, nonché il nome dell'oratore e successivamente l'argomento del Comizio;
3. Questi ultimi non potranno passare più di sei volte al giorno per la stessa via o piazza e potranno essere usati dalle ore 9,00 alle ore 21,30 del giorno del Comizio e precedente; non potrà trasmettere ove si sta svolgendo altro Comizio.
4. La propaganda elettorale effettuata mediante altoparlanti installati su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco (combinato disposto dell'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n° 130, contenente modifiche alla disciplina della propaganda elettorale, e dell'art. 59, comma 4, del DPR 16 dicembre 1992, n° 495, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, come sostituito dall'art. 49 del DPR 16 dicembre 1996, n° 610); nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più Comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della Provincia in cui ricadono i Comuni stessi.

### ART. 5 - CINEGIORNALI - GIORNALI PARLATI

1. I giornali parlati soggiacciono alla stessa disciplina dei comizi e devono, quindi, essere preavvertiti almeno 24 ore prima, al Comune ed alla Autorità di Pubblica Sicurezza.
2. Per ogni partito o Gruppo Politico, la diffusione del giornale parlato avrà luogo una sola volta al giorno, limitatamente alla durata di mezza ora, compresi in questa gli eventuali brani musicali. Detti "giornali" potranno avere luogo dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 21.
3. Nella stessa località, nel caso di concomitanza tra comizio e "giornali parlati", ha la precedenza il comizio.
4. Per le proiezioni cinematografiche di carattere elettorale, che dovranno svolgersi o in luoghi aperti al pubblico o in locali abilitati a tale attività, dovrà essere inoltrato alla Questura, possibilmente ventiquattrore prima, il relativo preavviso di effettuazione, direttamente o per il

tramite dei locali organi di Pubblica Sicurezza o Comandi Carabinieri, previa attestazione che le proiezioni sono effettuate a titolo gratuito e che le pellicole da proiettare sono munite del prescritto nulla osta di proiezione in pubblico senza limiti di età.

5. Quanto sopra indicato per i comizi si intende applicabile anche ai cine-giornali.

#### **ART. 6 – USO DELLE POSTAZIONI FISSE (GAZEBO)**

1. Saranno rilasciate autorizzazioni amministrative per l'installazione di postazione fisse (c.d. Gazebo) nel territorio comunale;
2. Non saranno rilasciate autorizzazioni amministrative per l'installazione di postazioni fisse (c.d. Gazebo) per la propaganda elettorale nel centro storico di Montefalco capoluogo così come delimitato dalla I° Cerchia delle mura urbane (Via Matteotti – Via Gramsci – Via Borgo Garibaldi – Via Cavour);
3. In occasione di fiere tradizionali e durante il mercato del lunedì, limitatamente alle ore e alle aree di circolazione (vie e piazze) ove si svolgono le stesse non sarà possibile installare postazioni fisse. Eventuali postazioni già installate dovranno essere rimosse;
4. Dovranno in ogni caso essere salvaguardati:
  - a. Il passaggio pedonale e veicolare a norma di legge
  - b. L'accesso e l'affaccio da parte di terzi
5. Dovrà essere rispettata la misura di occupazione di suolo pubblico concessa;
6. Tra una postazione e l'altra vi dovrà essere una distanza non inferiore a mt. 50;
7. Non sarà possibile effettuare affissioni di propaganda elettorale al di fuori degli spazi assegnati con apposito atto della Giunta Comunale;
8. Alle ore 24,00 dell'ultimo giorno di propaganda elettorale, tutte le postazioni fisse dovranno essere rimosse.

#### **ART. 7 – USO DEI PANNELLI PUBBLICITARI MOBILI**

1. I pannelli pubblicitari mobili potranno essere utilizzati solo se in movimento;
2. Nel caso in cui i pannelli pubblicitari mobili siano lasciati in sosta in aree pubbliche, saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di affissione di materiale di propaganda elettorale al di fuori degli spazi previsti.
3. Sarà possibile utilizzare i pannelli pubblicitari mobili fino alle ore 24,00 dell'ultimo giorno di propaganda elettorale.

#### **ART. 8 – NORME FINALI:**

Per quanto non previsto nella presente "Disciplina" si rinvia alle norme di legge in materia di propaganda elettorale vigenti.

Copia della presente sarà trasmessa a cura dell'Ufficio Elettorale Comunale alla locale Stazione dei Carabinieri e al Comando del Corpo di Polizia Locale in occasione di ogni consultazione elettorale ed a titolo completamente gratuito ai Partiti politici e Movimenti che ne faranno esplicita richiesta di volta in volta.

IL SINDACO  
Alfredo Gentili